



Cessione delle rate singole vietata ai primi beneficiari

Forum Telefisco 2023

Riportiamo alcune risposte degli esperti del Sole 24 Ore ai quesiti inviati al Forum Telefisco 2023 in materia di superbonus. Altre risposte su [ilssole24ore.com/esper-torisponde](https://www.ilssole24ore.com/esper-torisponde).

dell'intervento, per problemi tecnici, l'impianto in questione è stato smantellato. Questo intervento non viene correttamente più inserito nell'asseverazione finale e tolto dal computo metrico. Come è possibile riversare le somme del credito non spettante relativo all'impianto solare cedute alla ditta con lo sconto in fattura?

cessioni o è possibile farne una sola?

In riferimento all'agevolazione Superbonus 110%, l'agenzia delle Entrate (risposta a interpello n. 56/2022), ha chiarito che è possibile cedere il credito corrispondente ai soli lavori eseguiti e pagati nel corso del periodo d'imposta per i quali si è raggiunto almeno il 30% del singolo Sal. Di conseguenza, assumendo rispettati tutti i requisiti previsti dalla specifica agevolazione, occorrerà effettuare due distinte cessioni allineate ad ogni Sal, la prima riferita alle spese sostenute nell'annualità 2022 e la seconda riferita alle spese sostenute nell'annualità 2023. *(Fabio Chiesa)*

Le regole della nuova garanzia Sace

Le recenti modifiche alla cessione del credito da bonus 110% prevedono la possibilità per imprese edili (codice Ateco 41-43) che hanno effettuato lavori di cui all'articolo 119 del DL 34/2020 di ottenere prestiti con garanzia Sace per affrontare le difficoltà finanziarie dovute alla mancata monetizzazione dei crediti. Si chiede se tale possibilità è riconosciuta solo per le imprese edili che hanno applicato lo sconto in fattura o anche per quelle che, avendo svolto i lavori ma emesso le fatture senza applicazione dello sconto, acquisiscono i crediti con cessione.

L'articolo 9 del DL 176/2022 convertito si limita a richiedere che le imprese (dei citati codici Ateco) abbiano realizzato «interventi in edilizia di cui all'articolo 119 del decreto-legge 34 del 19 maggio 2020» e che, ai fini delle condizioni del finanziamento, si tenga conto dei crediti «maturati dall'impresa alla data del 25 novembre 2022 ai sensi degli articoli 119 e 121» del DL 34/2020. Per cui (in attesa di chiarimenti ufficiali) non sembra proprio esserci di-

Cessione crediti

Limiti per la cessione delle singole rate

Posto che la prima cessione dei crediti da bonus edilizi è libera, volendo cedere solo la prima delle quattro rate per lavori effettuati nel 2022, come deve essere compilato in pratica il modello di cessione crediti da trasmettere all'Agenzia per essere certi che il credito confluisca nella piattaforma cessione crediti con anno di riferimento 2023 e non sia invece ripartito ulteriormente in 4 rate annuali, 2023-2024-2025-2026? E volendo cedere singolarmente, anno per anno di maturazione, anche ciascuna delle successive tre rate residue non fruite, invece che tutte e tre insieme in un'unica cessione? Ciò nell'evenienza che in uno o più degli anni successivi il beneficiario non abbia sufficiente capienza per poterle detrarre direttamente. La cosiddetta "prima cessione" (ossia quella del beneficiario) è libera nel senso che può essere effettuata a chiunque, senza limitazioni soggettive. Tuttavia il credito (o le tutte rate residue se la prima o le prime sono già state utilizzate in dichiarazione) va (vanno) ceduto integralmente. Il beneficiario non può cedere solo alcune rate, operazione possibile solo ai successivi cedenti o al fornitore che ha concesso lo sconto in fattura, quando il credito è già transitato almeno una volta in piattaforma. (Giorgio Gavelli)

Come muoversi in caso di annullamento

Relativamente ad un intervento ecobonus 110%, era stato installato e fatturato con sconto in fattura nel primo Sal un impianto solare (codice intervento 8). Durante le fasi

Se «il credito derivante dalla comunicazione errata» non è stato accettato dal fornitore possono essere «adottate le soluzioni ordinarie» descritte nei paragrafi 5 e 5.1 della circolare del 6 ottobre 2022, n. 33/E, costituite principalmente dal rifiuto del credito nella Piattaforma da parte del fornitore, seguito dall'eventuale rinvio di una nuova comunicazione nei termini. Invece, se «il credito derivante dalla comunicazione errata» è già stato accettato dal fornitore (circolare del 6 ottobre 2022, n. 33/E, paragrafo 5.1) per consentire la corretta circolazione dei crediti ed evitare difficoltà ai titolari delle detrazioni, oltre che ai cessionari e ai fornitori, è possibile procedere con «l'annullamento, su richiesta delle parti, dell'accettazione» da parte del fornitore di crediti derivanti da comunicazioni di sconti non corretti. Con l'«annullamento dell'accettazione del credito», viene ridotto l'importo del "credito compensabile in capo al cessionario". Pertanto, deve essere richiesto tramite l'invio, all'indirizzo di posta elettronica annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it, dell'istanza allegata alla circolare del 6 ottobre 2022, n. 33/E, denominata «Richiesta di annullamento dell'accettazione dei crediti ceduti», sottoscritta sia dal cedente (o dall'amministratore del condominio oppure, in mancanza, dal condomino incaricato, per le comunicazioni errate relative alle parti comuni condominiali), sia dal cessionario o fornitore digitalmente o con firma autografa (in quest'ultimo caso di firma autografa, va allegata copia del documento di identità). (Luca De Stefani)

Cessioni da allineare ai diversi Sal

Nel caso di cessione credito con due Sal per un valore complessivo di 50mila euro di cui 20mila euro sono le spese sostenute nel 2022 e 30mila euro quelle sostenute nel 2023 bisogna fare due distinte

stinzione tra chi ha concesso lo sconto in fattura e chi ha acquisito i crediti dai propri clienti su un lavoro che l'impresa stessa ha svolto. Peraltro avrebbe poco senso differenziare tra le due situazioni, che sono simili ai fini della carenza di liquidità e della sua origine. (Giorgio Gavelli)

Gli adempimenti

Il Durc non ha impatti sul visto di conformità

Con il decreto del ministero del Lavoro 143-2021 è stato previsto l'obbligo per cantieri privati i cui lavori superino i 70.000 euro di acquisire apposita attestazione (rilasciata dalle Casse edili) della congruenza della manodopera. Si chiede se ai fini dell'apposizione del visto di conformità sia necessaria l'esibizione del cosiddetto Durc di congruità. Qualora i lavori siano in corso e il visto di conformità riguardi il Sal il certificato può essere sostituito da altra dichiarazione rilasciata dal direttore dei lavori?

La risposta è negativa per tutti e due i quesiti. Per il secondo, va ricordato che i committenti hanno l'«obbligo» di richiedere all'impresa affidataria l'attestazione di congruità della manodopera nel cantiere, se l'opera complessiva supera i 70.000 euro, solo prima di procedere al saldo finale dei lavori edili agevolati con le detrazioni fiscali. Per il primo quesito, va ricordato che nella circolare del 25 luglio 2022, n. 28/E, dedicata al visto di conformità del 730 2022 e del modello Redditi PF 2022, non si fa nessun accenno alla richiesta del cosiddetto Durc di congruità della manodopera. Non serve controllare, quindi, questo documento. (Luca De Stefani)